c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 29/10/2026.0273276.I

Città di **Reggio Calabria**

SETTORE N. 9 AMBIENTE
Servizio Tutela Benessere degli Animali
e Lotta al Randagismo

Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre 1 Piano 4°
Reggio Calabria (C.F. 00136380805)

0965 3622177

ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

NORME DI COMPORTAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA PRESSO IL CANILE COMUNALE DI MORTARA

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di accesso, di permanenza e di svolgimento di attività all'interno del Canile Comunale di Mortara di Reggio Calabria, al fine di garantire:
 - il benessere psicofisico degli animali ospitati;
 - la sicurezza delle persone presenti nella struttura;
 - il corretto svolgimento delle attività lavorative, veterinarie e di volontariato;
 - la gestione ordinata delle visite, delle adozioni e delle attività di informazione e sensibilizzazione.
2. Le presenti regole si applicano al personale dipendente, ai volontari, ai visitatori, ai proprietari di cani ospitati, ai potenziali adottanti, ai giornalisti e agli altri soggetti autorizzati ad accedere alla struttura.
3. Tutti i soggetti autorizzati sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal Responsabile della Struttura e dal Direttore Sanitario, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 2 – Orari di apertura e accesso alla struttura

1. Il Canile Comunale osserva ordinariamente i seguenti orari:
 - Apertura della struttura: tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 19:00.
 - Fascia riservata alle attività interne (senza accesso di volontari e visitatori): tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 15:00.
 - Accesso di volontari e visitatori autorizzati: tutti i giorni dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
2. In via del tutto eccezionale, stante la momentanea presenza di cani di proprietà privata all'interno della struttura, è consentito, ai soli proprietari e/o a soggetti da essi incaricati (nel numero massimo di due soggetti contemporaneamente presenti), l'ingresso dalle ore 07:00 alle ore 9:00, per la cura e il mantenimento dei cani stessi.
3. L'accesso fuori dagli orari ordinari è consentito esclusivamente per comprovate esigenze di servizio, urgenze o altre necessità preventivamente autorizzate, secondo le procedure interne.
4. Gli orari potranno altresì essere modificati per esigenze sanitarie, organizzative, di sicurezza o di tutela degli animali, previa disposizione dei soggetti competenti (Direttore sanitario e Responsabile della struttura) e adeguata informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 – Regole generali di comportamento

1. Chiunque acceda al Canile comunale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso, prudente e compatibile con il benessere degli animali.
2. È obbligatorio:
 - attenersi alle indicazioni del personale e dei volontari autorizzati incaricati dell'accompagnamento;
 - rispettare la segnaletica, le delimitazioni e i percorsi consentiti;
 - mantenere un tono di voce moderato e muoversi senza gesti bruschi;

Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre 1 Piano 4°
Reggio Calabria (C.F. 00136380805)
0965 3622177
ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 29/10/2026.0273276.I

- mantenere chiusi cancelli, porte e accessi dopo il passaggio, secondo le indicazioni ricevute;
- segnalare immediatamente al personale eventuali anomalie, fughe, ferimenti, aggressioni, danni o situazioni di pericolo.

3. È vietato:
 - correre, urlare, battere sulle recinzioni o compiere gesti che possano spaventare o agitare gli animali;
 - introdursi nei box, nei locali sanitari, nei locali di servizio o nelle aree interdette senza specifica autorizzazione;
 - aprire box, cancelli o recinzioni, spostare animali o maneggiare attrezzature senza autorizzazione;
 - provocare, inseguire, afferrare, colpire o molestare gli animali;
 - introdurre altri animali nella struttura senza preventiva autorizzazione;
 - fumare o utilizzare fiamme libere nelle aree in cui sia vietato o pericoloso;
 - ostacolare le attività del personale o interferire con le operazioni di pulizia, alimentazione, cura e assistenza veterinaria.
4. Le attività devono essere svolte evitando ogni situazione che possa compromettere la sicurezza delle persone, degli animali o della struttura.

Art. 4 – Accesso dei visitatori e dei potenziali adottanti

1. I visitatori possono accedere esclusivamente nella fascia oraria prevista e devono essere accompagnati dal personale dipendente o dai volontari espressamente autorizzati.
2. È vietato circolare liberamente tra i box o accedere autonomamente alle aree di ricovero.
3. Prima dell'ingresso, ciascun visitatore è tenuto a:
 - registrare la propria presenza secondo le modalità previste;
 - prendere visione delle regole di comportamento e delle informazioni sui rischi presenti;
 - sottoscrivere, ove previsto, la dichiarazione di presa visione delle regole e dei rischi, nonché gli eventuali moduli informativi pertinenti.
4. I minori di anni diciotto devono essere costantemente accompagnati e sorvegliati da un adulto responsabile. L'accesso alle singole aree resta subordinato alle condizioni di sicurezza e alle disposizioni del personale.
5. I visitatori non possono somministrare alimenti, premi, medicinali o altre sostanze agli animali, né modificare le loro condizioni di custodia.
6. Il contatto diretto con i cani, l'ingresso nelle aree di sgambamento e le eventuali interazioni con gli animali sono consentiti esclusivamente previa valutazione e autorizzazione del personale e/o dei volontari incaricati.
7. I visitatori devono attenersi alle indicazioni ricevute durante l'intera permanenza e lasciare immediatamente le aree in caso di richiesta del personale per ragioni di sicurezza, sanitarie o organizzative.

Art. 5 – Associazioni di volontariato e requisiti di accesso

1. L'attività di volontariato è prestata a titolo gratuito e può essere svolta da singoli cittadini ammessi secondo le procedure della struttura e da volontari appartenenti ad associazioni

Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre 1 Piano 4°
Reggio Calabria (C.F. 00136380805)
0965 3622177
ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 29/10/2026.0273276.I

legittimate a operare nel settore, nel rispetto della normativa applicabile e degli eventuali accordi o convenzioni con il Comune.

2. Per l'ammissione alle attività possono essere richiesti:
 - domanda di autorizzazione e identificazione del volontario;
 - dichiarazione di accettazione delle presenti norme di comportamento;
 - partecipazione alla formazione sul comportamento canino, sulla gestione in sicurezza degli animali e sulle procedure della struttura;
 - documentazione assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo il regime applicabile al volontario e all'associazione;
 - eventuali ulteriori documenti previsti dalla convenzione o dalle disposizioni organizzative dettate dall'ente comunale o dal Direttore sanitario.
3. I volontari operano in coordinamento con il personale e non possono sostituirsi alle figure professionali nelle attività riservate a queste ultime.
4. L'autorizzazione all'accesso è personale, non cedibile e subordinata al rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili.

Art. 6 – Attività consentite ai volontari

1. I volontari, nel rispetto delle indicazioni del personale e delle valutazioni relative ai singoli animali, possono collaborare nelle seguenti attività:
 - socializzazione e sgambamento dei cani;
 - passeggiate e interazioni controllate, ove autorizzate;
 - promozione delle adozioni, nel rispetto delle procedure stabilite;
 - accompagnamento dei visitatori e supporto alle iniziative autorizzate di sensibilizzazione;
 - altre attività compatibili con il proprio ruolo, espressamente concordate con il Responsabile della Struttura.
2. Le attività devono essere svolte esclusivamente nelle aree e negli orari autorizzati e nel rispetto delle indicazioni impartite per ciascun animale.
3. Il volontario non può prelevare autonomamente un cane dal box, trasferirlo in altra area o affidarlo a terzi senza autorizzazione.

Art. 7 – Divieti e limiti delle attività di volontariato

1. Ai volontari è vietato:
 - introdurre o somministrare farmaci, integratori o altre sostanze agli animali;
 - somministrare alimenti o premi, salvo specifica autorizzazione del personale competente;
 - modificare le diete o i regimi alimentari stabiliti dal Direttore Sanitario;
 - eseguire trattamenti sanitari, medicazioni, terapie o interventi riservati al personale veterinario;
 - impartire autonomamente indicazioni sanitarie o comportamentali vincolanti per altri operatori;
 - spostare, consegnare o affidare animali senza autorizzazione;
 - assumere impegni in nome del Comune o dell'ente gestore senza delega;
 - fornire a terzi informazioni sanitarie o dati riservati non autorizzati.

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 29/10/2026.0273276.I

Città di **Reggio Calabria**

SETTORE N. 9 AMBIENTE
Servizio Tutela Benessere degli Animali
e Lotta al Randagismo

Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre 1 Piano 4°
Reggio Calabria (C.F. 00136380805)
0965 3622177
ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

2. Gli interventi sanitari, le terapie e le decisioni sulle diete sono di competenza del Direttore Sanitario. Il Direttore Sanitario può individuare volontari da affiancare in specifiche attività, esclusivamente nei limiti delle competenze consentite, delle procedure impartite e delle condizioni di sicurezza.
3. Qualunque necessità di assistenza, anomalia o sospetto problema sanitario deve essere segnalato tempestivamente al personale competente.

Art. 8 – Registrazione delle presenze e report giornaliero

1. Ogni volontario è tenuto a registrare la propria presenza nell'apposito registro, cartaceo o informatico, indicando:
 - nome e cognome;
 - associazione di appartenenza, ove presente;
 - data;
 - ora di ingresso e ora di uscita;
 - motivazione della presenza o attività programmata.
2. Al termine di ogni giornata di attività, il volontario deve compilare il report previsto dalla struttura, indicando sinteticamente le attività svolte, gli animali eventualmente seguiti, le criticità riscontrate e le segnalazioni effettuate.
3. I registri e i report sono conservati secondo le procedure organizzative dell'ente e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 – Fotografie, riprese video, registrazioni e social network

1. È vietato effettuare fotografie, riprese video o registrazioni audio all'interno della struttura senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio comunale competente.
2. L'eventuale autorizzazione deve specificare le finalità, le aree interessate, i soggetti autorizzati, i tempi e le modalità di realizzazione e di utilizzo dei contenuti.
3. L'Ufficio competente può autorizzare, su richiesta motivata, brevi riprese di singoli animali destinate esclusivamente alla promozione delle adozioni, purché:
 - le riprese siano concordate con il personale;
 - non arrechino disturbo agli animali;
 - non interferiscano con le attività della struttura;
 - non siano ripresi o divulgati dati personali, documenti, locali riservati o persone senza i necessari presupposti.
4. È vietata la pubblicazione, da parte di volontari e visitatori, sui social network o su altre piattaforme, di fotografie, video, registrazioni e post relativi alle attività interne, quando realizzati o diffusi in violazione delle presenti disposizioni o senza le necessarie autorizzazioni.
5. L'autorizzazione alla ripresa non comporta automaticamente l'autorizzazione alla pubblicazione o alla diffusione dei contenuti. L'eventuale utilizzo deve rispettare le finalità autorizzate e la normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 10 – Adozioni

1. Le attività di promozione delle adozioni sono svolte in collaborazione con il personale e

Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre 1 Piano 4°
Reggio Calabria (C.F. 00136380805)
0965 3622177
ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 29/10/2026.0273276.I

secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione (vedi Allegato A).
2. Le proposte di adozione presentate dalle associazioni di volontariato devono essere sottoposte alla valutazione e all'autorizzazione del Direttore Sanitario, per gli aspetti di competenza sanitaria, nonché agli ulteriori adempimenti amministrativi previsti.
3. Nessun volontario o visitatore può disporre autonomamente l'affidamento, la consegna o il trasferimento di un animale.
4. La consegna dell'animale è effettuata esclusivamente dopo il completamento degli adempimenti previsti e da parte dei soggetti autorizzati.

Art. 11 – Giornalisti, operatori dei media e comunicazione istituzionale

1. I giornalisti e gli operatori professionali che intendano accedere alla struttura per visite, interviste o servizi giornalistici devono presentare richiesta scritta al Comune con almeno 48 ore di anticipo.
2. La richiesta deve indicare la finalità della visita, i nominativi degli operatori, le attrezzature utilizzate e le eventuali riprese previste.
3. Le modalità di accesso, le aree visitabili e gli eventuali contenuti audiovisivi devono essere concordati preventivamente con l'Ufficio comunale competente.
4. L'accesso è subordinato all'autorizzazione e deve svolgersi senza interferire con le attività lavorative, sanitarie e di cura degli animali.
5. Restano ferme le disposizioni applicabili alla libertà di informazione e di cronaca, alla protezione dei dati personali e agli eventuali obblighi di riservatezza. Le presenti regole organizzative non possono essere interpretate come una limitazione generalizzata di diritti riconosciuti dalla legge.

Art. 12 – Sicurezza, responsabilità e danni

1. Tutti i soggetti presenti sono tenuti a rispettare le misure di sicurezza, le istruzioni ricevute e le eventuali procedure di emergenza.
2. Prima dell'accesso, i visitatori devono ricevere adeguate informazioni sui rischi connessi alla presenza di animali e alle caratteristiche della struttura.
3. L'eventuale dichiarazione sottoscritta dal visitatore attesta la presa visione delle informazioni e delle regole di comportamento. Essa non esclude né limita le responsabilità che la legge pone a carico del Comune o di altri soggetti.
4. Chiunque provochi accidentalmente danni agli animali, alle strutture o alle attrezzature è tenuto a segnalarli immediatamente. L'eventuale obbligo di risarcimento è accertato, secondo la normativa vigente e in relazione alle responsabilità effettivamente riscontrate.
5. In caso di incidente, morso, graffio, fuga di un animale o altra situazione di pericolo, il soggetto coinvolto deve informare immediatamente il personale, che attiverà le procedure previste.

Art. 13 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'inosservanza delle presenti disposizioni può comportare, in relazione alla gravità dei fatti e nel rispetto delle procedure applicabili:
 - richiamo verbale o scritto;

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 29/10/2026.0273276.I

Città di **Reggio Calabria**

SETTORE N. 9 AMBIENTE
Servizio Tutela Benessere degli Animali
e Lotta al Randagismo

Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre 1 Piano 4°
Reggio Calabria (C.F. 00136380805)
0965 3622177
ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

- allontanamento dalla struttura in caso di pericolo o grave turbativa;
- sospensione cautelare dell'autorizzazione all'accesso;
- revoca dell'autorizzazione nei casi più gravi o di reiterata inosservanza.

2. La sospensione immediata può essere disposta dal soggetto competente quando sia necessaria per tutelare l'incolumità delle persone, il benessere degli animali o la sicurezza della struttura.
3. I provvedimenti definitivi sono adottati dal soggetto competente, sulla base delle circostanze accertate e nel rispetto degli eventuali accordi, convenzioni e garanzie procedimentali applicabili.
4. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative o penali previste dalla legge.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Le presenti norme devono essere rese disponibili all'ingresso della struttura e comunicate ai volontari, alle associazioni e agli altri soggetti autorizzati.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché le procedure organizzative e sanitarie legittimamente adottate dal Comune e dai soggetti competenti.
3. Le presenti disposizioni acquistano efficacia dalla data indicata nell'atto di approvazione o di adozione da parte dell'organo competente.

Reggio Calabria, 29/10/2026

Il Responsabile dell'Ufficio
"Gestione Strutture per Animali da Compagnia"
Dott. Salvatore Zito

Il Responsabile del Servizio
"Tutela degli Animali e Lotta al Randagismo"
Sig. Antonino Covani

L'E.Q. *"Igiene e Monitoraggio Ambientale"*
Dott. Pasquale Giuseppe Bonocore

Il Dirigente
Ing. Domenico Richichi

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 29/10/2026.0273276.I

Città di **Reggio Calabria**

SETTORE N. 9 AMBIENTE

Via Sant'Anna II° Tronco -
Palazzo CE.DIR., Torre 1 Piano 4°
89128 - Reggio Calabria (RC)

0965 3622177

Mail: ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

Allegato A

COME ADOTTARE UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI MORTARA

1. **Fissa un appuntamento.**
 Contatta l'Ufficio competente tramite e-mail o telefono per prenotare la tua visita al canile.

2. **Visita il canile e scegli il tuo nuovo amico a quattro zampe.**
 Nel giorno stabilito sarai accompagnato dal personale incaricato alla scoperta dei cani disponibili. Potrai conoscere il loro carattere, la storia, le esigenze e ricevere tutte le informazioni utili per una scelta consapevole.

3. **Completa la procedura di adozione.**
 Una volta scelto il cane, l'adozione viene formalizzata attraverso la procedura amministrativa prevista dalla normativa vigente, con compilazione dei moduli e registrazione anagrafica.

Settore Ambiente
Servizio: *"Tutela degli Animali e Lotta al Randagismo"*
Via Michele Barillaro snc,
89128 - Reggio Calabria (RC)
Palazzo Ce.Dir, Torre I, piano 4°.
Tel. 0965.362/2180
mail: benessereanimale@reggiocal.it